

Sentenza Corte di Cassazione 27 febbraio 2008, n. 8620 (Sicurezza sul lavoro - Delega di funzioni - Valutazione dei rischi)

Corte di Cassazione, Sezione quarta penale - Sentenza 27 febbraio 2008, n. 8620

La Corte Suprema di Cassazione
Sezione quarta penale

(omissis)

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la condanna alla pena di Euro 500,00 di multa di (...), dichiarato in primo grado colpevole del reato di lesioni personali colpose (frattura delle falangi di tre dita di una mano) commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Dlgs 19 settembre 1994, n. 626, articolo 4 e articolo 35, comma 4, lettera a), in (...) il 25 giugno 2001 in danno di (...), dipendente della (...).

1.1. L'imputato, consulente esterno delegato all'applicazione della normativa antinfortunistica, veniva ritenuto responsabile di non avere dotato di efficace protezione la macchina calandra alla quale era addetto il lavoratore.

Questi, nel compiere la normale manovra di posizionamento del tessuto, aveva infilato le dita della mano tra i due rulli poichè la barra di protezione "non era stata montata in modo tale da impedire il contatto". Come accertato dal tecnico Asl, la barra di protezione, allocata davanti ai due rulli, era stata posta ad una distanza dal tessuto maggiore di quella prevista dal manuale d'uso della macchina (40 - 50 millimetri invece di 4). Da qui l'affermata violazione del citato Dlgs n. 626 del 1994, articolo 35, comma 4, lettera a), non essendo state "le attrezzature di lavoro ... installate in conformità alle istruzioni del fabbricante".

1.2. Al (...), consulente esterno, era stata conferita dalla società procura affinché provvedesse a predisporre un piano di sicurezza aziendale, controllasse il rispetto della normativa ambientale ed antinfortunistica e verificasse "l'efficienza dei dispositivi di sicurezza installati".

La procura era stata formalizzata il 17 maggio 1999 ed il (...), pertanto, avrebbe dovuto ispezionare con regolarità i macchinari, accertandosi che fossero montati ed utilizzati sia nel rispetto delle prescrizioni impartite dal fabbricante, sia in osservanza di eventuali ulteriori regole contenute nel piano di sicurezza aziendale. Ma su quella macchina, installata nell'aprile 2000, (...) non aveva effettuato ispezione alcuna; non si era, pertanto, avveduto dell'erroneo posizionamento della barra, sicchè non si era attivato "per il ripristino della sua corretta funzione".

L'imputato aveva, anzi, riferito di essersi limitato a sporadici accessi sul luogo di lavoro e di non essere stato neppure a conoscenza della presenza di quella macchina.

1.3. Poichè l'atto di appello contestava sotto vari profili l'efficacia della procura a trasferire in capo all'imputato gli obblighi connessi alla posizione di garanzia gravanti sul datore di lavoro, la Corte osservava: che l'ammissibilità della delega trova conferma nel disposto del Dlgs n. 626 del 1994, articolo 1, comma 4 ter, che laddove individua soltanto determinati adempimenti non delegabili dal datore di lavoro ("tutti attinenti alla programmazione generale della sicurezza"), ammette - a contrario - la delegabilità di quelli non specificamente menzionati;

- che, in particolare, sono delegabili "gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro", sicchè il delegato subentra a costui, ferme restando le condizioni di validità della delega, nella posizione di garanzia;

che ciò naturalmente non comporta un "automatico ed inevitabile" esonero totale da responsabilità del datore di lavoro;

- che effettivamente, nel caso di specie, erano stati delegati anche compiti indelegabili, il che tuttavia "non travolgeva la validità e l'efficacia dell'atto institorio", ma la "limitava agli obblighi delegabili", tra i quali era ben individuato quello di "controllare, esigere e verificare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza installati", obbligo che implicava la necessità di attivarsi per ispezionare regolarmente i macchinari in uso (corretta installazione ed effettiva operatività) e per verificare il concreto utilizzo delle cautele prescritte dal fabbricante;

- che, in ogni caso, la procura era valida ed efficace;

- che, invero, sotto il profilo oggettivo, le dimensioni dell'impresa giustificavano il decentramento di compiti e di responsabilità;

- che al delegato erano stati attribuiti autonomi poteri decisionali (i "più ampi poteri in materia di sicurezza del lavoro, sia ordinari che straordinari" da esercitare nella "completa autonomia, senza ingerenza alcuna

nella conduzione del settore antinfortunistico") e conferita autonomia di spesa;

- che, sotto il profilo soggettivo, l'imputato era persona "qualificata" che svolgeva da anni l'attività di consulente della società per la prevenzione incendi e per le emissioni atmosferiche.

2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con il primo motivo deduce erronea applicazione del Dlgs 19 settembre 1994, n. 626, articolo 1, comma 1 ter, e dei principi in materia di delega di funzioni, nonché mancanza o manifesta illogicità sul punto della motivazione della sentenza impugnata.

Il difensore del ricorrente sostiene che non fosse dovere gravante sull'imputato quello della "corretta installazione delle attrezzature di lavoro", quindi anche della macchina calandra.

La Corte non avrebbe "motivato" - prosegue il ricorrente - l'affermazione secondo cui sono indelegabili gli obblighi che riguardano la "programmazione della sicurezza in generale" e non lo è, invece, l'obbligo di "corretta installazione dell'attrezzatura che ha provocato l'infortunio", nè spiegato quale sia il contenuto della "programmazione generale della sicurezza" e perchè all'interno di questo compito non rientri l'installazione della macchina.

A norma del Dlgs 19 settembre 1994, n. 626, articolo 1, comma 4 ter, la corretta installazione del macchinario va collocata all'interno della valutazione dei rischi ed è, pertanto, indelegabile.

Mettere in sicurezza quella macchina spettava, in conclusione, al datore di lavoro e soltanto dopo l'adempimento di detto dovere sarebbe stato possibile "trasferire per delega l'obbligo di gestire correttamente la macchina".

Il datore di lavoro avrebbe, nel caso di specie, delegato in blocco i compiti prevenzionali senza tuttavia approntare un'effettiva organizzazione della sicurezza, nell'ambito della quale avrebbe potuto trovare posto un'effettiva delega di funzioni.

2.2. Con il secondo motivo il difensore sostiene, denunciando i vizi sopraindicati, che la Corte di appello avrebbe violato il principio cd. di effettività secondo il quale, nell'individuazione dei soggetti responsabili, è necessario accertare chi, materialmente ed effettivamente, abbia il potere decisionale in materia di gestione aziendale e delle risorse economiche.

Il datore di lavoro - prosegue il ricorrente - può trasferire gli obblighi delegabili ad altro soggetto purchè questi svolga effettivamente, all'interno dell'azienda, la propria attività in modo continuativo, specifico e costante, esercitando poteri decisionali, di spesa e disciplinari.

La Corte di merito avrebbe, dunque, violato il principio secondo il quale, in presenza di delega inefficace, il delegato può essere chiamato a rispondere, unitamente al datore di lavoro, soltanto se "rientri tra i soggetti, con funzioni dirigenziali, interni all'organizzazione aziendale".

Ma se il delegato è estraneo all'organizzazione aziendale, non è cioè, neppure di fatto, un dirigente o un preposto, ma è soltanto un consulente esterno, egli, in presenza di un atto di delega solo formale e non effettivo, non potrà essere chiamato a rispondere, non gravando su di lui alcun obbligo giuridico diretto.

Motivi della decisione

3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

3.1. Il primo motivo del ricorso è infondato.

Fermo restando che l'avvenuto conferimento al delegato anche di poteri-doveri per legge indelegabili non può comunque rendere invalida ed inefficace la delega nella parte relativa ai poteri ed ai doveri delegabili, deve osservarsi che il più volte citato Dlgs n. 626 del 1994, articolo 1, comma 4 ter, (nella parte in cui richiama il contenuto dell'articolo 4, comma 1) prevede, per quanto rileva nel caso in esame, che sia indelegabile la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nella "scelta" delle attrezzature di lavoro.

Non contempla, invece, che sia indelegabile l'esecuzione di attività che abbiano formato oggetto della anzidetta valutazione, segnatamente gli obblighi che possono emergere successivamente alla scelta dell'attrezzatura di lavoro, in relazione, ad esempio, proprio alla corretta installazione ed al funzionamento della medesima.

Nè può fondatamente sostenersi che la sentenza impugnata sia carente di motivazione sul punto.

La Corte di merito osserva, invero, correttamente che è lo stesso Dlgs n. 626 del 1994, articolo 1, comma 4 ter, a sancire l'ammissibilità della delega nei casi menzionati.

E, in effetti, escludendo la possibilità di ricorrere alla delega soltanto con riferimento ad una ristretta categoria di funzioni, la norma ammette - a contrario - la delegabilità di quelle non menzionate, in particolare di tutti gli altri doveri (di prevenzione, assicurazione, sorveglianza, ecc.) imposti al datore di lavoro.

Colui che, in forza di una delega (dal contenuto certo), sia stato, in modo effettivo, investito di una posizione di garanzia nella struttura organizzativa dell'impresa va considerato penalmente responsabile.

Va detto, per completezza, che del tutto irrilevante è la circostanza che, nel caso di specie, la macchina sia stata materialmente installata da soggetti diversi dal delegato alla sicurezza, gravando pur sempre sul medesimo i correlati doveri di controllo e verifica della corretta installazione.

3.2. Anche il secondo motivo del ricorso è destituito di fondamento. Che il datore di lavoro possa legittimamente ricorrere alla delega conferendola a soggetti esterni all'impresa è principio comunemente affermato anche in giurisprudenza (v. ad esempio Cass. 3, 8 febbraio 1991, Bortolozzi).

Il difensore pone, infatti, più che altro in discussione che l'imputato sia stato investito in modo effettivo della posizione di garanzia.

Sotto tale profilo la doglianza è, peraltro, basata su una circostanza di fatto indimostrata, che cioè l'imputato non abbia posto in essere atti di esercizio della delega.

L'imputato stesso ha ammesso - come si evince dalla sentenza di primo grado - di avere effettuato, in esecuzione della delega ricevuta, accessi, seppur sporadici, sul luogo di lavoro e, d'altra parte, il fatto lesivo si è verificato più di un anno dopo l'avvenuta installazione della macchina e ben due anni dopo il conferimento della delega.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

(omissis)